



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. **16** /2019/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.ssa POLITO Maria Teresa	Presidente
Dott. GILI Luigi	Consigliere
Dott. Mario ALI'	Consigliere Relatore
Dott. Cristiano BALDI	Primo referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza del 5 febbraio 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;
Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di San Bernardino Verbano (VB)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la nota istruttoria inviata in data 23/11/2018 attraverso il sistema ConTe;

Viste le deduzioni dell'Ente pervenute in data 29/11/2018 a firma del Revisore dei conti;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Udito il relatore, Consigliere dott. Mario Ali;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in



società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche



amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di difficoltà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da carenze gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in diritto

All'esame della relazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2016 del **Comune di San Bernardino Verbano (VB)** sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, con nota prot. n. 11428 del 23/11/2018, con la quale quest'ultimo è stato invitato a fornire le proprie osservazioni e deduzioni, che sono pervenute con la nota del 29/11/2018 a firma del Revisore dei conti.

Ciò premesso, il Magistrato istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

*** **

1) Saldo di parte corrente

1.1 Nota istruttoria

L'esame del questionario sul rendiconto 2016 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di **San Bernardino Verbano** ha evidenziato un saldo negativo di parte corrente nell'intero quadriennio considerato, così come illustrato nella tabella che segue:



	2013	2014	2015	2016
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata				1.966,74
Totale entrate titoli I-II-III	854.483,44	829.602,90	837.730,27	884.953,68
Spese titolo I	826.279,36	821.642,68	814.342,13	849.927,74
Rimborsi per prestiti	32.094,83	31.913,99	33.342,82	34.126,77
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in				8.131,69
Differenza di parte corrente	-3.890,75	-23.953,77	-9.954,68	-18.428,98
Contributo per permessi di costruire	30.000,00	30.000,00	15.340,96	
Utilizzo avanzo di amministrazione				23.506,48
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti				34.361,95
Saldo al netto delle variazioni	26.109,25	6.046,23	5.386,28	39.439,45

La criticità è stata già rilevata in sede di controllo del rendiconto 2015. Il saldo di parte corrente è costantemente negativo nel corso dell'intero periodo e sempre coperto da entrate non ripetitive e avanzo di amministrazione.

Si è chiesto di specificare le ragioni di tale situazione finanziaria, nonché le misure correttive adottate per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche in relazione alla gestione relativa ai successivi esercizi.

1.2 Con la già citata nota di risposta del 29 novembre 2018, l'Ente ha specificato che *"il saldo di parte corrente negativo nel corso degli anni 2013-2016, è stato coperto con i proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia che potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore al 25% esclusivamente solo per le spese di manutenzione del verde, delle strade e patrimonio comunale e, inoltre, con una quota del ristorno fondo frontalieri nella misura massima del 30%.*

Tale situazione trae origine dalla politica dell'Amministrazione comunale orientata ad evitare una pressione fiscale troppo elevata, rinunciando ad eseguire opere e destinando gli oneri al ristorno del fondo frontalieri, nelle percentuali consentite, alla parte corrente. Vista l'impossibilità di diminuire le spese correnti correlate a servizi indispensabili, già nell'anno 2011 venne istituita l'addizionale IRPEF con aliquota 0,20%. Successivamente l'aliquota venne adeguata allo 0,40%. Il tutto per evitare l'applicazione della TASI, sempre in accordo con la politica di non eccedere con la pressione fiscale. Negli anni successivi sono state effettuate attività di accertamento di recupero ICI/IMU, sempre per contrastare questa situazione deficitaria".



2) Fondo cassa vincolato

2.1 Richiesta istruttoria

Nel questionario relativo al rendiconto 2016, al punto 1.2.1, l'Ente dichiara di aver vincolato al termine degli esercizi 2015 e 2016 l'importo di euro 150.951,80 euro.

Già in sede di istruttoria riguardo il rendiconto 2015, l'ente ha specificato le ragioni dei vincoli sul fondo cassa, elencando le voci che compongono tali accantonamenti.

Si è chiesto di illustrare la situazione aggiornata.

2.2 L'importo del vincolo di euro 150.951,80 era così composto:

- 1.118,83 euro – entrate da erogazione mutuo;
- 3.698,89 euro – contributo Comunità Montana destinato ad opera;
- 6.304,11 euro - contributo da Regione Piemonte destinato ad opera;
- 72.326,46 euro – ristorno fondo frontalieri destinato ad opere;
- 18.506,65 euro – proventi da alienazioni terreno;
- 48.996,86 euro – risorse proprie ente (oneri e concessioni cimiteriali).

A seguito dell'introduzione della normativa sul pareggio di bilancio tali somme sono state utilizzate nell'anno 2018 a seguito della possibilità concessa dell'utilizzo dell'avanzo per spese di investimento ed alla fine dell'anno in corso il fondo cassa vincolato risulta sostanzialmente ridotto.

La risposta fornita dall'ente relativamente a questo punto, si può ritenere esaustiva in quanto l'Ente stesso ha specificato, già in sede di istruttoria 2015, le ragioni dei vincoli sul fondo cassa elencando tutte le voci che compongono tali accantonamenti;

3) Vincoli del risultato di amministrazione

3.1 Richiesta istruttoria

Nel prospetto relativo alla "*Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016*", estrapolato dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, l'ente indica



l'importo di euro 27.534,85 alla voce "*Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili*" e l'importo di euro 144.903,53 alla voce "*Parte destinata agli investimenti*".

Si è chiesto di illustrare in maniera più dettagliata la ragione di tali vincoli, considerato l'impatto sul calcolo del risultato di amministrazione, la cui quota disponibile è pari a soli 11.612,65 euro.

3.2 Risposta ente

Importo di euro 27.534,85 alla voce "*Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili*":

- 20.216 euro – trattasi di somme stanziare per la produttività e contributi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- 7.318 euro – somme stanziare per rinnovi contrattuali ai dipendenti comunali.

Nel corso del 2017 tale avanzo è stato applicato per euro 19.314,00.

Importo di euro 144.903,53 alla voce "*Parte destinata agli investimenti*":

- 73.709,39 euro – trattasi di somme impegnate per lavori da eseguirsi su strade finanziate con i ristorni fondo frontalieri e mandate ad avanzo vincolato in quanto non si era proceduto all'affidamento dei lavori;
- 2.694,00 euro – economia su opera finanziata con fondi regionali;
- 28.452,05 euro – somme accantonate a titolo prudenziale per una disputa sorta sul depuratore;
- 13.831,45 euro – somma impegnata per realizzazione parcheggio non affidato al 31/12/2016;
- 21.464,22 euro - somma impegnata per realizzazione fermata autobus non affidato al 31/12/2016;
- 4.752,42 euro per somme impegnate sui cimiteri non realizzate.

Per quanto riguarda questo terzo punto, già sollevato nell'istruttoria del 23 Novembre 2018, si sono richieste delle chiarificazioni inerenti i vincoli del risultato di amministrazione. Anche in questo caso, le risposte fornite dal Comune sono ritenute soddisfacenti.

P.Q.M

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte, alla luce di quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di



evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

La Sezione accerta che il saldo di parte corrente continua, in modo costante, ad essere negativo;

Invita il Comune di San Bernardino Verbano (VB) ad assumere i necessari provvedimenti volti a eliminare le criticità relative al saldo negativo di parte corrente.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019.

Il Magistrato Estensore
(dott. Mario ALI')

Il Presidente
(Dott.ssa Maria Teresa POLITO)

Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
(Nicola Mendozza)

20 FEB. 2019

